



Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE PENALE**  
Sez. IV, 17 maggio 2013, n. 21281

**Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Accertamento - Modalità - Ipotesi di concorso con il reato di guida senza patente - Configurabilità - Esclusione.**

*Tra i reati di guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e di guida senza patente contestualmente accertati non configurabile concorso formale ai sensi del comma primo dell'art. 81cod. pen. (Cass. Pen., Sez. IV, 17 maggio 2013, n. 21281) - [RIV-1401P45] Artt. 186, 222 cs.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con sentenza in data 29 maggio 2012 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza resa in data 17 giugno 2010 dal Tribunale di Torino appellata da P. M. rideterminava la pena a quest'ultimo inflitta, esclusa la recidiva in mesi due e giorni 20 di arresto ed € 1.200,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 187 Codice della Strada per essersi posto alla guida di un veicolo in condizione di alterazione fisica e psichica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ed € 2.000,00 di ammenda per la contravvenzione di guida senza patente.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore l'imputato, deducendo la mancata applicazione dell'art. 81, comma 2, c.p.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Sul punto, già oggetto di appello, la Corte territoriale si è così espressa: "Non appare possibile ritenere la continuazione fra i due reati, considerato che non si riscontra un'unicità di disegno criminoso, ma solo due atteggiamenti antisociali, di distinta gravità, imputati allo stesso soggetto, durante il medesimo accertamento solo per pura occasionalità. Non vi sono quindi elementi validi per ritenere la continuazione fra due fattispecie di reato diverse dal punto di vista oggettivo e a tutela di beni non coincidenti". La decisione appare nel solco del costante orientamento di questa Corte.

E invero, ai sensi dell'art. 81 c.p., sussiste concorso formale di reati là dove, con un'unica azione od omissione, sia provocata la violazione di diverse disposizioni di legge (concorso c.d. "eterogeneo"), ovvero, in caso di concorso formale "omogeneo", più violazioni della medesima disposizione di legge. Nel caso di specie, tra i reati di guida in condizione di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e di guida senza patente contestualmente accertati, non sussiste alcuna "unicità" di azione (cfr. art. 81 cit.), atteso che la condotta penalmente rilevante descritta nelle norme che prevedono detti reati, mentre, da un lato, presenta una componente ad esse comune (la condotta di guida), dall'altro, radicalmente si distingue nelle due ipotesi, esigendo, nel primo caso, che la condotta di guida si qualifichi per la sussistenza di una particolare condizione psico-fisica del reo, e nel secondo, che detta guida sia esercitata in assenza di un presupposto di ordine giuridico-



**ASAPS**  
Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale  
[www.asaps.it](http://www.asaps.it) - [sede@asaps.it](mailto:sede@asaps.it)

- 2 -

---

formale, consistente nella mancata disponibilità, da parte del guidatore, di un titolo amministrativo di abilitazione ("Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida"). I differenti presupposti previsti dalla legge per la commissione dei due reati (di cui è agevolmente prospettabile, tanto la commissione in via alternativa, quanto la dissociazione nel momento di consumazione), mentre non si prestano a esser qualificati nei termini di mere condizioni d'indole esterna (o estrinseca) rispetto al compimento di un'unica azione criminosa, entrano bensì a qualificare sul piano sostanziale la natura delle diverse condotte considerate dal legislatore penale, sancendone i profili di illiceità con riguardo a momenti e ambiti di rilevanza (tanto logicamente, quanto naturalisticamente) del tutto autonomi tra loro (cfr. in tal senso sez. IV n. 45742 dell'8 novembre 2012, Craviari ). Allo stesso modo, il giudice d'appello ha correttamente ascritto al riscontrato difetto di un'adeguata prova sul punto, il mancato riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso tra le due ipotesi contravvenzionali in concreto contestate al P.. Tale rilievo deve ritenersi non compromesso dalle doglianze in questa sede sollevate dal ricorrente, il quale, solo in termini generici e astratti, ha invocato il valore significativo delle circostanze agl'elemento cronologico, delle condizioni di tempo e di luogo, delle modalità della condotta e della tipologia dei reati, senza dotare, il congiunto richiamo di detti elementi di valutazione, di alcuna specificità e adeguatezza al fatto concreto, funzionale al riscontro, sia pure solo presumibile, della unicità del programma criminoso in ipotesi perseguito dall'imputato.

4. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali. (*Omissis*) **[RIV-1401P45] Artt. 186, 222 cs.**